

**LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 04-05-1979
REGIONE CAMPANIA**

**Interventi della Regione Campania in campo
teatrale e musicale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 28
del 8 maggio 1979

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

La Regione riconosce nel teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura e concorre al suo sviluppo, anche come strumento di valorizzazione delle attività collegate al turismo, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione dei beni culturali nell'ambito della comunità regionale.

La presente legge, nelle more dell'emanazione della legge statale per il riordino delle funzioni delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, regola gli interventi finanziari della Regione Campania a sostegno delle attività teatrali e musicali in attuazione del I comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 2

Contributi

Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

I contributi sono costituiti da finanziamenti <<una tantum>> non cumulabili con altri finanziamenti regionali di analoga finalizzazione.

ARTICOLO 3

Recupero strutture pubbliche

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato al Turismo, può concedere contributi a fondo perduto per la ristrutturazione, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate o da destinarsi alle attività di cui alla presente legge.

ARTICOLO 4

Contributo annuo al Teatro S.Carlo

La Regione concede un contributo annuo all'Ente Autonomo del Teatro S.Carlo, quale concorso agli oneri che a detto Ente derivano dalla attuazione di programmi aggiuntivi, rispetto alle normali attività dell'Ente, di spettacoli destinati a diffondere la cultura musicale tra le popolazioni della Regione.

I programmi di detti spettacoli, concordati con l'Amministrazione dell'Ente, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 15 febbraio, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 della presente legge.

ARTICOLO 5

Soggetti ed iniziative

Possono beneficiare dei contributi regionali, di cui al precedente art.2, per iniziative che si svolgono nell'ambito della Regione, gli Enti locali della Regione e le loro aggregazioni, gli Enti teatrali e musicali a gestione pubblica, le cooperative teatrali, gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale, le compagnie private, nonché gli altri Enti ed Associazioni della Campania che perseguano, da almeno cinque anni, le finalità enunciate nel successivo art. 6.

ARTICOLO 6

Criteri di priorità

I contributi sono assegnati alle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- favorire il decentramento teatrale e musicale nei Comuni e quartieri;
- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro campano ivi compreso quello di marionetta e burattini;
- attuare programmi polivalenti articolati sulle varie forme di spettacolo quali la prosa, il balletto, il concerto e il teatro musicale.

Anche al fine del loro coordinamento le iniziative di cui al comma precedente saranno preventivamente concordate con la Regione - Assessorato al Turismo.

ARTICOLO 7

Domande di contributo

I soggetti di cui al precedente art.5 per fruire dei contributi debbono avanzare istanza alla Regione - Assessorato al Turismo - entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'attività estiva ed entro il 30 settembre per l'attività invernale.

Le istanze debbono essere corredate dai documenti relativi alla figurazione giuridica del soggetto, nonché da una particolareggiata illustrazione delle attività programmate nella Regione, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dall'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

ARTICOLO 8

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al Turismo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art.11 della presente legge e della Commissione consiliare competente, approva entro il 30 marzo per l'attività estiva ed entro il 10 ottobre, per l'attività invernale, i piani di riparto dei contributi assegnati dandone pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e a mezzo stampa.

All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale nella misura del 50% a seguito dell'approvazione dei rispettivi piani di riparto, nella misura del 25% all'inizio dell'attività, mentre la residua parte sarà erogata sulla base della relazione di cui all'art.9.

ARTICOLO 9

Utilizzazione dei contributi

I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a realizzare le iniziative indicate nelle istanze di cui all'art.7, nel rispetto dei tempi previsti ed in coerenza con tutti gli impegni assunti.

Sono, altresì, tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla Giunta regionale - Assessorato al Turismo - e per conoscenza ai Comuni interessati una relazione sull'attività svolta.

Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte di contributo.

In caso di mancata o parziale attuazione della iniziativa la Giunta regionale, con propria deliberazione, revoca la concessione del contributo e dispone il recupero totale o parziale del contributo stesso in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

ARTICOLO 10

La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite con l'istanza di cui al precedente art.7, in ordine alle condizioni economiche del soggetto richiedente può disporre che gli importi dei contributi anticipati siano garantiti mediante fidejussioni bancarie o assicurative rilasciate da Istituti di diritto pubblico.

L'inclusione nel piano e la conseguente ammissione al beneficio dei contributi sono in ogni caso condizionati alla dimostrazione della attività svolta nell'anno precedente per un minimo di 130 borderò per le compagnie primarie e di 60 per quelle sperimentali.

ARTICOLO 11

Sugli schemi dei piani di riparto dei contributi di cui all' art.8 della presente legge sarà sentito il parere di una Commissione consultiva nominata dalla Giunta regionale di concerto con la competente Commissione del Consiglio regionale e formata da sette noti esperti che non siano operatori teatrali e musicali, di cui almeno uno critico teatrale ed uno critico musicale.

La Commissione consultiva di cui al comma precedente dovrà essere

costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge; nelle more eventuali piani di riparto dei contributi saranno approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

La Commissione consultiva dura in carica per un biennio ed ha sede presso l'Assessorato al Turismo.

Ai componenti la Commissione compete un compenso di L.10.000 per la partecipazione a ciascuna riunione oltre il rimborso delle spese di viaggio, per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo di Regione.

Per tale rimborso si applicano le norme in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione statale.

La Commissione è presieduta dall'Assessore al Turismo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario designato dall'Assessore al Turismo.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e con quelli dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 12

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1979, stabilito in L.600 milioni (di cui L.300.000.000 per il contributo al teatro S. Carlo di cui all'art. 4; L.100.000.000 per il recupero delle strutture di cui all'art. 3; L.200 milioni per il piano di interventi di cui all'art. 8) si provvede:

- per L.400.000.000, mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo n.135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 <<Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione>>, che si riduce di pari ammontare.

OMISSIS

- per L.200.000.000, con lo stanziamento di cui al capitolo n.553 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

All'onere per gli anni 1980 e 1981, si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo n.561, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, con la denominazione: <<Contributo all'Ente Autonomo Teatro S.Carlo - Contributi per la ristrutturazione, adattamento e ammodernamento di immobili di proprietà pubblica e delle relative attrezzature destinate alle attività teatrali e musicali>>;